

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026
156/2026/R/EEL

DETERMINAZIONE DI PREMI RELATIVI AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA E ALLA CESSIONE DEGLI ASSET DI RETE IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE, DI CUI AGLI ARTICOLI 41, 42 E 44 DEL TIT, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI UNARETI S.P.A. E ARETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1385^a riunione del 5 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL, e relativo Allegato A (di seguito: TIT) e il relativo Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo Allegato (di seguito: TIPPI);
- la comunicazione dell'impresa Unareti S.p.A. del 19 settembre 2025, prot. Autorità 64883 di pari data (di seguito: comunicazione 19 settembre 2025);
- la comunicazione dell'impresa Areti SpA del 3 ottobre 2025, prot. Autorità 68081 di pari data (di seguito: comunicazione 3 ottobre 2025);
- la comunicazione dell'Autorità 1° dicembre 2025 all'impresa Areti SpA, prot. 83944 di pari data (di seguito: comunicazione 1° dicembre 2025);
- la comunicazione dell'Autorità 5 dicembre 2025 all'impresa Unareti S.p.A., prot. 85343 di pari data (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 19 settembre 2025, l'impresa Unareti S.p.A. – Id Arera 1247 (di seguito: Unareti) ha presentato istanza di partecipazione ai meccanismi

di promozione delle aggregazioni tra imprese di distribuzione di energia elettrica di cui agli Articoli 41 e 42 del TIT, in relazione all'operazione di fusione per incorporazione, nella società Unareti medesima, delle imprese LD Reti Srl – Id Arera 860 (di seguito LD Reti) e Camuna Energia S.r.l. – Id Arera 1273 (di seguito: Camuna Energia), perfezionata in data 1 luglio 2025, con efficacia contabile e fiscale a decorrere dall'1 gennaio 2025;

- l'impresa LD Reti risulta assoggettata ai criteri tariffari ROSS ai sensi del comma 3.1 del TIT, mentre l'impresa Camuna Energia è soggetta ai criteri tariffari parametrici ai sensi del comma 3.2 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'aggregazione tra Unareti e Camuna Energia, si applicano i meccanismi di promozione previsti nel caso di aggregazioni che coinvolgono almeno una impresa distributrice in regime tariffario parametrico, portati a termine tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, previsti dall'Articolo 41 del TIT, le cui modalità di valorizzazione di dettaglio, ai sensi del comma 41.2 del TIT, sono riportate nella Scheda 1 del TIT medesimo;
- con riferimento ai costi riconosciuti per il servizio di distribuzione, la Scheda 1 del TIT (*caso A - fusione tra impresa in regime ROSS e impresa/e in regime parametrico*) prevede che, in alternativa alla valutazione sulla base del valore RAB, limitatamente all'impresa in regime parametrico è possibile far riferimento al valore del capitale investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica (c.d. cespiti convenzionale); è prevista inoltre l'erogazione di un premio *una tantum* pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria, con riferimento all'impresa in regime parametrico;
- per quanto riguarda il servizio di misura, il comma 40.2 del TIME prevede modalità di valorizzazione della promozione delle aggregazioni riportate nella Scheda 1 del TIME, tramite la determinazione del capitale investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica (c.d. cespiti convenzionale);
- i valori dei suddetti cespiti convenzionali relativi al servizio di distribuzione e al servizio di misura, determinati secondo la Scheda 1 del TIT e la Scheda 1 del TIME, sono inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento dell'impresa risultante dall'aggregazione;
- il premio *una tantum* pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria relativamente al servizio di distribuzione è erogato all'impresa risultante dall'aggregazione dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) a valere sul conto per le perequazioni dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 16 del TIPPI (di seguito: conto UC3).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'aggregazione tra Unareti e LD Reti, si applicano i meccanismi di promozione nei casi di aggregazione che coinvolgono almeno un'impresa distributrice di energia elettrica che serve tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo ed una che serve oltre 100.000 punti di prelievo, perfezionati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, disciplinati dall'Articolo 42 del TIT;
- ai sensi del comma 42.2 del TIT, per le aggregazioni di cui al comma 42.1 del TIT portate a termine entro il 31 dicembre 2025, è previsto un premio *una tantum* pari a 50 euro per ogni punto di prelievo servito dall'impresa di minore dimensione;
- il premio *una tantum* di cui al comma 42.2 del TIT è erogato all'impresa risultante dall'aggregazione dalla CSEA a valere sul conto UC3.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 3 ottobre 2025, l'impresa Areti S.p.A. – id Arera 338 (di seguito: Areti) ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 44 del TIT, per il riconoscimento dell'incentivo alla cessione di *asset* di rete in alta tensione, avvenuta in data 30 settembre 2025, a favore dell'impresa Terna SpA;
- ai sensi del comma 44.1 del TIT, è previsto un premio *una tantum* da erogare all'impresa distributrice cedente per la cessione di linee in alta tensione;
- ai sensi del comma 44.2 del TIT il premio di cui al comma 44.1 del TIT è dimensionato in funzione del costo storico degli *asset* oggetto di cessione, opportunamente rivalutato, a condizione che l'impresa distributrice ceda l'intero insieme delle proprie linee in alta tensione ed è pari, per le cessioni portate a termine entro il 2025, al 4%;
- ai sensi del comma 44.3 del TIT, è inoltre previsto un premio *una tantum* da erogare all'impresa distributrice cedente per la cessione di stelli e sbarre di cabina primaria;
- ai sensi del comma 44.4 del TIT il premio *una tantum* di cui al comma 44.3 del TIT è dimensionato in funzione del valore delle immobilizzazioni nette degli *asset* oggetto di cessione, opportunamente determinato in coerenza con i criteri di riconoscimento tariffario, senza vincoli sulla cessione di una percentuale minima di *asset*, ed è pari, per le cessioni portate a termine entro il 2025, al 4%;
- il comma 44.5 del TIT prevede che i premi di cui ai commi 44.2 e 44.4 del TIT medesimo siano erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla cessione degli *asset* tramite erogazione gestita dalla CSEA a valere sul conto UC3.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 1° dicembre 2025 e con la comunicazione 5 dicembre 2025 sono state inviate alle imprese Areti ed Unareti, rispettivamente, le comunicazioni

di risultanze istruttorie riportanti la metodologia di dettaglio applicata per la quantificazione dei premi spettanti nonché i relativi ammontari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che i valori dei cespiti convenzionali relativi al servizio di distribuzione e al servizio di misura, relativamente all'aggregazione tra Unareti e Camuna Energia, determinati secondo i criteri riportati nella Scheda 1 del TIT e nella Scheda 1 del TIME, siano inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento dell'impresa Unareti;
- riconoscere, all'impresa Unareti, relativamente all'aggregazione con l'impresa Camuna Energia, un premio *una tantum* determinato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 41 del TIT;
- riconoscere all'impresa Unareti, relativamente all'acquisizione dell'impresa LD Reti, un premio *una tantum* determinato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 42 del TIT;
- riconoscere all'impresa Areti un premio *una tantum* per la cessione di *asset* di rete in alta tensione determinato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 44 del TIT;
- prevedere che i suddetti premi *una tantum* siano erogati dalla CSEA entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di riconoscere all'impresa Unareti S.p.A. (Id Arera 1247), i premi *una tantum* previsti dai meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica, di cui agli Articoli 41 e 42 del TIT, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 allegate al presente provvedimento, in relazione all'aggregazione delle imprese Camuna S.r.l. (id Arera 1273) e LD Reti S.r.l. (Id Arera 860);
2. di riconoscere all'impresa ARETI S.p.A. (Id Arera 338) un premio *una tantum* previsto per la cessione di *asset* di rete in alta tensione di cui all'articolo 44 del TIT come riportato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che i premi *una tantum*, di cui ai precedenti punti 1 e 2, siano erogati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, a valere sul conto per le perequazioni dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 16, del TIPPI;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua